

# COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

## ORDINANZA N. 6

Data ordinanza 23/06/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA PERMANENTE DEI MEZZI PESANTI CON PORTATA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00.</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

**VISTE** le varie segnalazioni e richieste pervenute, con le quali molti residenti evidenziano i disagi creati dai mezzi pesanti parcheggiati nei più svariati angoli del territorio comunale specialmente nelle ore serali e notturne;

**VERIFICATO** che effettivamente vengono lasciati, da parte dei conducenti, autocarri, autotreni ed autoarticolati, nonché motrici di autoarticolati ed autoarticolati stessi, in sosta sulle vie comunali in prossimità delle proprie abitazioni ed in alcuni casi in contrasto con le norme del c.d.s. in quanto occupano buona parte della corsia di marcia, ostacolando e rendendo pericolosa la circolazione ordinaria dei veicoli ed occupando anche parcheggi riservati alle autovetture;

**DATO ATTO** che i mezzi pesanti lasciati in sosta spesso imbrattano, o insudiciano le aree urbane e residenziali, a causa della tipologia del carico trasportato, o dei liquidi che fuoriescono dai componenti meccanici usurati dalla catena cinematica, oltre a danneggiare il manto stradale delle vie residenziali;

**CONSIDERATO** altresì che i veicoli "pesanti" all'inizio del loro ciclo giornaliero di lavoro, siano essi trattori stradali, autocarri e/o autobus, necessitano di un congruo tempo per il "riscaldamento" del gruppo termico e per la ricarica dei serbatoi dei vari servizi pneumatici, tempo che aumenta sensibilmente durante la stagione fredda;

**ACCERTATO** che le fasi appena descritte spesso sono fonte di disturbo per i residenti e che i gas di scarico emessi dai mezzi in questione nella fase di "riscaldamento" sono particolarmente inquinanti e lesivi per la salute sia dal punto di vista acustico che atmosferico;

**RITENUTO** pertanto necessario, disciplinare la sosta dei mezzi pesanti nelle aree pubbliche su tutto il territorio comunale, istituendo il divieto di sosta e fermata permanente dei mezzi pesanti con portata superiore a 3,5 tonnellate, su tutto il territorio comunale, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per tutti i giorni della settimana, esclusi i mezzi pubblici e di soccorso;

**DI CONSENTIRE** la sosta degli stessi solo per attività di carico e scarico merci, **previa autorizzazione del Comune;**

**EVIDENZIATO** che nella zona artigianale sita in Via Bardellina esistono aree di parcheggio, opportunamente illuminate e utilizzate già da alcuni autotrasportatori per il parcheggio dei loro automezzi, in quanto non vi è presenza di insediamenti residenziali e di conseguenza di scarso flusso viario ;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare un provvedimento in merito a quanto sopra;

**VISTI** gli art.6-7-37 del D.Lgs del 30/04/1992 n. 285;

**VISTO** il D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

**VISTO** il DPR del 16.012.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ;

**VISTO** l'art. 50 e art. 107 D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

tutto ciò premesso;

### **ORDINA**

Con decorrenza dal **25 giugno 2021**,

1. **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA** e fermata permanente dei mezzi pesanti con portata superiore ai 3,5 tonnellate, su tutto il territorio comunale dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e per tutti i giorni della settimana, esclusi i mezzi pubblici e di soccorso;
2. **DI CONSENTIRE** la sosta dei mezzi pesanti in parola, solo ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, **previa autorizzazione del Comune**;
3. **DI DARE ATTO** che i mezzi lasciati in sosta al di fuori dei casi consentiti saranno rimossi a spese dei trasgressori.
4. **DI INDIVIDUARE** quale zona in cui è possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti, senza limitazione di tempo: parcheggio in area artigianale Via Bardellina;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'albo dell'ente e di darne la massima diffusione alla cittadinanza;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a:
  - Prefettura;
  - Polizia Locale del Comune di Casalmaggiore;
  - Carabinieri di Gussola e di Casalmaggiore;
  - Polizia Stradale di Casalmaggiore;

### **AVVERTE**

A sensi dell'art. 37 D.L.vo n. 285 del 30.04.92 e art. 74 D.P.R. n.495 del 16.12.92, avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

*Il Sindaco*

**GOZZI ALESSANDRO / INFOCERT SPA**  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)